



**COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA**  
**(Prov. di Avellino)**

# **REGOLAMENTO**

# **SERVIZIO**

# **TRASPORTO**

# **SCOLASTICO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2012**

## **Art. 1**

### ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Conza della Campania al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R n. 616/77 ss.mm.ii., dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico (D.M. 31 .01.1997, Circ. Min. Tr. e Nav. n. 23/97 ss.mm.ii.) e dalle vigenti normative regionali in materia di diritto allo studio (L.R.T. n. 32/2002 ss.mm.ii.), compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

## **Art. 2**

### ***Utenza***

1. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo abitanti nelle zone rurali del Comune di Conza della Campania.
2. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio previa convenzione fra il Comune di Conza della Campania e il Comune in cui sono residenti, e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.
3. Il servizio viene erogato solo per distanze fra scuole e punti di fermata non inferiori a 1000 metri.
4. Il servizio potrà essere espletato anche per distanze inferiori a quelle indicate nel comma 3 qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolari pericolosità (per intensità del traffico, assenza di marciapiedi o banchine transitabili, ecc.) comprovate dai competenti Uffici comunali, oppure in caso di presentazione, da parte degli interessati al Responsabile del Servizio Istruzione, di idonea documentazione attestante situazioni di particolare necessità (certificati medici rilasciati dalle ASL, relazioni dei servizi sociali o altra utile documentazione).

## **Art. 3**

### ***Gestione del servizio***

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri, oppure mediante affidamento a terzi.

## **Art. 4**

### ***Durata del servizio***

1. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
2. Il servizio viene erogato anche per consentire gite di istruzione e trasferimenti per varie finalità concertati fra Comune e scuole nell'ambito dell'attività scolastica.
3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovabili motivi.

## **Art. 5**

### ***Iscrizioni***

1. Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, previa adeguata informazione agli utenti interessati. I competenti uffici predispongono la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata ai competenti uffici indicati all'utenza con le modalità ed entro e non oltre le scadenze prestabilite. Le iscrizioni presentate fuori termine possono essere accolte o meno, in base alle esigenze organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati entro i termini prestabiliti. Iscrizioni fuori termine motivate e documentate (trasferimenti, situazioni familiari straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente in forma scritta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
4. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico.
5. Le disdette dovranno essere trasmesse al competente Ufficio del Comune in forma scritta.

## **Art. 6**

### ***Modalità di espletamento del servizio***

Il servizio di trasporto scolastico viene assicurato per raggiungere la “Scuola di competenza”, ovvero il plesso scolastico territorialmente più vicino al luogo di residenza dei richiedenti, a tempo normale o a tempo pieno.

Il servizio è assicurato, anche utilizzando mezzi pubblici di linea, dal “punto di raccolta” individuato alla Scuola di riferimento e ritorno.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'UTC, provvede ad effettuare la programmazione entro il 31 agosto di ogni anno, ottimizzando il servizio medesimo sulla base delle richieste presentate dagli utenti all'atto dell'iscrizione e tenendo conto:

- dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle Autorità Scolastiche;
- delle distanze dalle abitazioni alla scuola. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 1000 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 1000 mt., compatibilmente con le disponibilità di posti nei mezzi, purché ciò non comporti modifiche e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti;
- dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione superi i 200 mt. e che la fermata sia collocata sul lato di marcia dello scuolabus;
- dei percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto o che non consentano le manovre degli scuolabus.

I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da individuare la soluzione più rapida per il raggiungimento delle sedi, prestando comunque attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della sicurezza per gli utenti.

Il piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1) del presente regolamento.

Non potranno essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini residenti in zone periferiche del Comune inferiore a tre.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

Eventuali richieste del servizio di trasporto a scuole non comprese nel territorio comunale, ovvero richieste di trasporto di bambini residenti in altri comuni, dovranno essere oggetto di apposita convenzione, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL tra gli Enti interessati.

Il percorso scolastico deve essere invertito mensilmente.

## **Art. 7**

### ***Obblighi dell'utenza***

1. Gli alunni devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti.
2. Ai fini della loro incolumità, gli alunni devono sempre essere accompagnati dai genitori o da altri adulti al momento della salita e della discesa dagli scuolabus.
3. Durante il servizio, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista e l'eventuale accompagnatore, e non potranno portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, o comunque tale da turbare il buon funzionamento del servizio, attestato dall'autista o dall'accompagnatore dello scuolabus, oltre al richiamo verbale, l'Ufficio Istruzione del Comune procederà alla segnalazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno interessato.
5. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni ai mezzi adibiti al servizio dovranno essere risarciti dai rispettivi genitori.

## **Art. 8**

### ***Accompagnatori***

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia della scuola primaria. Il Comune garantisce altresì l'accompagnamento degli alunni diversamente abili dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione sanitaria comprovante tale necessità.

2. La sorveglianza e l'accompagnamento sono svolti da adulti a ciò espressamente incaricati dal Comune, o da imprese od altri organismi da questo individuate.

3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni: cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus; sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; cura della consegna degli alunni alle scuole di appartenenza e ai genitori o ad adulti da questi autorizzati.

4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni delle scuole dell'infanzia ammessi al servizio fornita dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti da questi autorizzati con delega scritta, da consegnare preventivamente all'Ufficio Istruzione del Comune.

5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la scuola di appartenenza o presso la Polizia Municipale, ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

#### **Art. 9**

##### ***Pagamento del servizio***

1. Il Comune può stabilire una tariffa annuale individuale per il servizio di trasporto scolastico. L'importo e le modalità di pagamento della tariffa saranno fissati dalla Giunta Comunale e resi noti all'utenza.

2. In caso di ritardo nel pagamento, l'Amministrazione Comunale formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito della somma dovuta da parte dell'utente. In caso di reiterazione dell'inadempienza, si provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge, salvo l'ipotesi di comprovata indigenza della famiglia.

3. Le agevolazioni e le esenzioni sulle tariffe del servizio saranno disciplinate annualmente dal Comune in ottemperanza delle normative vigenti. Sono comunque esenti dal pagamento, ai sensi delle vigenti normative, gli alunni diversamente abili con relativa certificazione, per i quali, in casi gravi, potranno essere attivate forme di trasporto particolari e più consone alle loro specifiche esigenze.

4. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

#### **Art. 10**

##### ***Accettazione del Regolamento***

1. La presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Dati personali sensibili***

L'Ufficio Scolastico, l'Ufficio trasporti, l'Ufficio Servizi Sociali e gli altri uffici interessati del Comune di Conza della Campania utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della prestazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 12**

##### ***Rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di trasporto scolastico.

#### **Art. 13**

##### ***Norme finali***

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

#### **Art. 14**

##### ***Abrogazioni***

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di trasporto scolastico in contrasto con il presente Regolamento.